

Decreto federale

che approva le convenzioni del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate:

- a. la Convenzione europea del 24 novembre 1977³ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa;
- b. la Convenzione europea del 15 marzo 1978⁴ sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

Con la ratifica il Consiglio federale consegna le seguenti dichiarazioni:

- a. concernenti la Convenzione europea del 24 novembre 1977⁵ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa:

1. *dichiarazione relativa all'articolo 1 capoverso 2*

La Convenzione non si applica alla notificazione di documenti relativi a infrazioni amministrative in materia fiscale.

2. *dichiarazione relativa all'articolo 2 capoverso 1*

L'autorità centrale ai sensi della Convenzione è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

1 RS 101
2 FF ...
3 FF ...
4 FF ...
5 FF ...

3. *dichiarazione relativa all'articolo 10 capoverso 2*

La Svizzera si oppone alla notificazione da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari se il documento deve essere notificato a una persona che non è cittadina dello Stato richiedente.
- b. concernenti la Convenzione europea del 15 marzo 1978⁶ sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa:
 1. *dichiarazione relativa all'articolo 1 capoverso 2*

La Convenzione non si applica alle domande presentate alla Svizzera relative a infrazioni amministrative in materia fiscale.
 2. *dichiarazione relativa all'articolo 2*

L'autorità centrale ai sensi della Convenzione è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.
 3. *dichiarazione relativa all'articolo 9*

La Svizzera dichiara che la domanda e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorità richiesta, ossia in tedesco, francese o italiano, o accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale del luogo in cui la domanda deve essere trattata.
 4. *dichiarazione relativa all'articolo 22*

La Svizzera ammette l'esecuzione in Svizzera di commissioni rogatorie da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari soltanto a condizione che non sia adottata alcuna misura coercitiva e che la commissione rogatoria riguardi soltanto cittadini dello Stato richiedente.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. e 141a cpv. 2).